



PROVINCIA DI BENEVENTO

IL PRESIDENTE

Ordinanza n. 7 del 04/05/2021

OGGETTO: Revoca al divieto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell'uso dei pozzi) ricadenti nell'area di Pezzapiana – Campo Mazzone di Benevento alla Ditta STREGA ALBERTI BENEVENTO SPA.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Con ordinanza n. 1 del 30/03/2021, in via cautelativa, è stato fatto divieto assoluto di emungimento ed utilizzo delle acque di falda (interdizione dell'uso dei pozzi) ricadenti nell'area di Pezzapiana – Campo Mazzone di Benevento per un periodo di giorni 60;
- Con Ordinanza n. 2 del 30/03/2021, avente ad oggetto, PARZIALE MODIFICA dell'Ordinanza n. 1 del 30/03/2021 a seguito di comunicazione analisi GE.SE.SA dei pozzi Pezzapiana, con la quale si comunicava che i valori analitici riscontrati dai campioni in esame, relativamente ai parametri considerati, rientravano nei valori dei parametri riportati nella normativa di riferimento;

Vista l'istanza di revoca del divieto di utilizzo del pozzo aziendale della ditta Strega Alberti Benevento Spa, assunta al protocollo di questo Ente n. 11214 di data 22/04/2021, trasmessa sulla base dei rapporti di prova n. 19 e 20 del 12/04/2021 della ditta ARTEA Srl dai quali risulta che i campioni di acqua di falda prelevati presso i pozzi aziendali della ditta Strega Alberti Benevento Spa sono conformi al D.Lgs 152/06 Parte IV – Titolo V Allegato 5 Tabella 2;

Visti i rapporti di prova n. 19 e 20 del 12/04/2021 della ditta ARTEA Srl, agli atti dell'Ufficio e della pratica;

Dato atto :

- del R.D. 11 dicembre 1993 n. 1775;
- del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 “norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- del Regolamento Regionale n. 12 del 12/11/2012 e s.m.i., pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012;

ORDINA

DI REVOCARE le ordinanze nn. 1 e 2 del 30/03/2021 citate in premessa, nei confronti della DITTA STREGA ALBERTI BENEVENTO Spa.

DISPONE

1. Che la presente Ordinanza, a cura dell'Ufficio Pubblicazioni dell'Ente, sarà resa nota a tutta la cittadinanza interessata, mediante pubblicazione sul sito telematico di questo Ente (Albo On Line), sito istituzionale del Comune di Benevento;
2. Che copia della presente sia notificata, a cura della Polizia Provinciale, alla ditta STREGA ALBERTI BENEVENTO SPA;
3. Copia del presente provvedimento sia trasmesso:
 - Alla Prefettura di Benevento;
 - Al Sindaco del Comune di Benevento;
 - Alla Regione Campania – D.G. Ambiente – Difesa Suolo – UOD50.06.08 Tutela delle Acque 80132 Napoli;
 - All'Arpac Dipartimento Provinciale di Benevento;
 - Alla Regione Campania UOD 50.17.06 A.A. – 82100 Benevento;
 - Al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale – Viale Lincoln – 81100 Caserta;
 - All'Ente Idrico Campano Via S. Lucia n. 81 – 80132 Napoli;
 - All'ASL Dipartimento di Prevenzione di Benevento;
 - GE.SE.SA. SpA;
 - Comando Provinciale Carabinieri di Benevento;
 - Comando Provinciale Carabinieri Forestali di Benevento;
 - Polizia Municipale di Benevento.

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli o in alternativa al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971 ed entro 120 gg dalla pubblicazione o notificazione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
f.to (Antonio Di Maria)



PROVINCIA di BENEVENTO

La presente Ordinanza Presidenziale 7 del 04/05/2021 viene pubblicata all'ALBO ON-LINE dell'Ente
con n. 1108 del 04.05.2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore
F.to **Palmina Vivolo**



Il Segretario Generale
F.to **Dott.ssa Maria Luisa Dovetto**
